SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 262

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 novembre 1996, n. 569.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996 . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 570.

Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1996, n. 571.

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 28 ottobre 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 luglio 1996 recante riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri . . . Pag. 15

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 23 ottobre 1996.

Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto . . . Pag. 15

Ministero della sanità

DECRETO 16 ottobre 1996.

Disposizioni sulla vendita di alcune confezioni di specialità medicinali non definite nel «Provvedimento 9 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni» della Commissione unica del farmaco . . . Pag. 16

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 24 ottobre 1996.

Assunzione presso la società Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a., dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori di costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto . . . . Pag. 17

DECRETO 28 ottobre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie. Pag. 18

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 8 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze tropicali e sub-tropicali. Pag. 18

Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali

DECRETO 26 settembre 1996.

Proroga del divieto di pesca, di detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un biennio a decorrere dal 29 settembre 1996. . . . . Pag. 20

DECRETO 8 ottobre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda» . . . . Pag. 21

DECRETO 28 ottobre 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Approvazione del progetto concernente «Tecnologie ad alta intensità di traffico sulla linea ferroviaria metropolitana Pozzuoli-Napoli-Gianturco» . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Pisa

DECRETO RETTÒRALE 11 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 29

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 43

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 50

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, coordinato con la legge di conversione 7 novembre 1996, n. 569, recante: «Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996». Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 55

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina del commissario del Governo nella regione Marche. Pag. 55

Nomina del rappresentante del Governo nella regione Sardegna . . . . Pag. 55

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Modificazione alla denominazione della società «Cagisa - Compagnia di amministrazioni e gestioni immobiliari S.p.a.», in Milano . . . . Pag. 55

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.E.L.» edile lettese, in Lettomanoppello. Pag. 55

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto . . . . . Pag. 55

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 7 novembre 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 55

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . Pag. 56

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse). Pag. 56

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso della Corte suprema di cassazione riguardante: *«Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare»*. (Annuncio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1996) . . Pag. 57

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1993) . . . . . Pag. 57

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1995) . . . Pag. 57

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1996) . . . . Pag. 57

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1996) . . . . Pag. 58

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996). Pag. 58

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1996) . . . . Pag. 58

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1996) . . . . Pag. 58

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1996.

Elenco delle specialità medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale con i prezzi aggiornati.

96A7286

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi.

96A7330

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 novembre 1996, n. 569.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, è convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1996, N. 467.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «per quattro mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 30 giugno 1997»;

al comma 5, le parole: «30 novembre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1997»;

al comma 6, le parole: «di quattro mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 30 giugno 1997»;

al comma 8, le parole: «30 novembre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1997»;

al comma 12, ultimo periodo, le parole da: «ed il trentesimo giorno» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «ed il 6 ottobre 1996».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «30 ottobre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1996»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo a rimborsi»;

il comma 7 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: «periodo sopraindicato», *sono inserite le seguenti:* «, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara, e prima del 22 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «all'anno 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli anni 1996 e 1997».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Norma di copertura*). — *1.* Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, ad eccezione del comma 8, si fa fronte nei limiti di lire 3 miliardi per l'anno 1996 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

del medesimo anno, e quanto a lire 500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale"».

All'articolo 6, comma 1, le parole: «il 30 settembre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «il 31 gennaio 1997».

Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-*bis* (*Utilizzo di disponibilità di bilancio*). — 1. Le disponibilità iscritte in conto residui sui capitoli 9004, 9087 e 9088 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno 1996 e non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 6-*ter* (*Delocalizzazione di impianti industriali*). — 1. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con le regioni interessate e con il Dipartimento della protezione civile, nel quale sia prevista la possibilità di attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel quale gli interventi hanno carattere prioritario.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà stabilire criteri e modalità di intervento della GEPI S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attività».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1244):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile (NAPOLITANO) il 10 settembre 1996.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, l'11 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 settembre 1996.

Esaminato dalla 13ª commissione il 19 settembre 1996 e il 2 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1996 (atto n. 1244/*A* - relatore sen. GAMBINI).

Esaminato in aula il 16 ottobre 1996 e approvato il 17 ottobre 1996.

Camera dei deputati: (atto n. 2515):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 22 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, X, XI e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 ottobre 1996.

Esaminato dalla VIII commissione il 23 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 4 novembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 6 dicembre 1996.

96G0595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 570.

Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale prevede la possibilità di effettuare accertamenti ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, utilizzando i parametri di cui al comma 184 del medesimo art. 3, ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi e compensi, anche nei

confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni in regime di contabilità ordinaria quando dal verbale d'ispezione, redatto ai sensi dell'art. 33 del citato decreto n. 600 del 1973, risulti l'inattendibilità della contabilità;

Vista la lettera *b)* del citato comma 181 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, la quale dispone, tra l'altro, che, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Inattendibilità della contabilità degli esercenti attività d'impresa

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 181, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le irregolarità delle scritture obbligatorie degli esercenti attività d'impresa si considerano gravi e rendono inattendibile la contabilità ordinaria di tali soggetti, quando:

a) le disponibilità liquide non sono specificate nei conti relativi ai depositi bancari e postali, al denaro e agli altri valori in cassa e i predetti depositi non risultano dalle scritture ausiliarie di cui all'art. 14, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che possono essere sviluppate anche in sottoconti o partitari, intestati analiticamente a ciascuna banca o dipendenza di essa o a ciascun ufficio postale;

b) i conti che si riferiscono a crediti e a debiti, diversi da quelli relativi alle retribuzioni dei dipendenti, non sono integrati dalle scritture ausiliarie menzionate alla lettera *a)*, in cui siano indicati singolarmente i creditori e i debitori, ovvero, per i crediti derivanti dalle operazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riguardo alle quali non è emessa fattura oppure è emessa fattura registrata ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto n. 633 del 1972, da scritture elementari in cui siano rilevati singolarmente i debitori;

c) i versamenti e i prelevamenti effettuati dall'imprenditore o dai soci non sono rilevati in contabilità ed evidenziati nelle scritture ausiliarie menzionate alla lettera *a)*, anche complessivamente;

d) i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari.

2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività d'impresa, quando:

a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera *b)*, abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale sempreché le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui all'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta antecedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile. A tal fine per le rimanenze di cui all'art. 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi, il controllo deve riguardare beni o categorie di beni il cui valore contabile è non inferiore al 25 per cento di quello complessivo risultante dall'inventario riportato nel bilancio dell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del 10 per cento, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di importo inferiore a cinque milioni di lire e si applica comunque quando è superiore all'importo di cinquanta milioni di lire, che va aumentato, con riferimento ai beni di cui al predetto art. 59, dell'1 per cento del valore complessivo dei beni o categorie di beni rilevati a seguito dell'ispezione o verifica fino a tre miliardi di lire e dello 0,5 per cento di tale valore per la parte che eccede i tre miliardi di lire;

b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell'obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali, diversi dagli immobili relativi all'impresa individuale, utilizzati nell'attività — anche se non posseduti a titolo di proprietà e anche se completamente ammortizzati — il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati, esclusi i menzionati immobili. Indipendentemente dal superamento del predetto limite percentuale, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di importo inferiore a cinque milioni di lire e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni di lire. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si tiene conto del costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, al lordo degli ammortamenti e delle eventuali rivalutazioni, nonché di quello dei beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire; per i beni acquisiti in dipendenza di

contratti di locazione finanziaria, si tiene conto del costo sostenuto dal concedente e, per quelli acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria, del valore normale al momento dell'immissione nell'attività. I costi relativi ai beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare dell'imprenditore si computano nella misura del 50 per cento;

c) sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro e per i quali è scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, o altri addetti, diversi dai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi che prestano attività occasionale, il cui rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra attendibile documentazione rinvenuta nel luogo in cui sono tenute le scritture contabili. Detta disposizione si applica a condizione che i compensi non contabilizzati, calcolati sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero, per gli addetti diversi dai lavoratori dipendenti, sulla base delle retribuzioni mensili previste dagli stessi contratti, siano complessivamente superiori al 10 per cento delle spese per prestazioni di lavoro contabilizzate nello stesso periodo nel corso del quale i lavoratori dipendenti e gli altri addetti hanno prestato l'attività. A tal fine non rilevano gli scostamenti riconducibili ad errata applicazione dei criteri di imputazione temporale, sempreché le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui all'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi emergano dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta antecedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile. Indipendentemente dal superamento del predetto limite percentuale, la disposizione non si applica quando l'ammontare complessivo dei compensi non indicati in contabilità è di importo inferiore a cinque milioni di lire e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni di lire.

3. Le contraddizioni riscontrate ai sensi del comma 2 sono imputabili al periodo d'imposta 1995 anche se rilevate in periodi d'imposta successivi, salvo che il contribuente dimostri, in base ad elementi certi e precisi, che le stesse sono riferibili a periodi di imposta diversi dal 1995.

Art. 2.

Inattendibilità della contabilità degli esercenti arti e professioni

1. Ai medesimi fini indicati nell'art. 1, la contabilità ordinaria degli esercenti arti e professioni è considerata inattendibile quando:

a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera *b)*, abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di imputazione temporale e sempreché le annotazioni risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta antecedente o successivo e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile. Indipendentemente dal superamento del menzionato limite percentuale, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di importo inferiore a cinque milioni di lire e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni di lire;

b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell'obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali, diversi dagli immobili utilizzati nell'attività — anche se non posseduti a titolo di proprietà e anche se completamente ammortizzati — il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati, esclusi i menzionati immobili. Indipendentemente dal superamento del predetto limite percentuale, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di importo inferiore a cinque milioni di lire e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni di lire. Ai fini della determinazione del valore dei beni si tiene conto del costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzibili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, al lordo degli ammortamenti nonché di quello dei beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, si tiene conto del costo sostenuto dal concedente e, per quelli acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria, del valore normale al momento dell'immissione nell'attività. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di arte o professione ed all'uso personale o familiare dell'esercente arte o professione si computano nella misura del 50 per cento;

c) sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro e per i quali è scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, o altri addetti, diversi dai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi che prestano attività occasionale, il cui rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra attendibile documentazione rinvenuta nel luogo in cui sono conservate le scritture contabili dell'artista o professionista. Detta disposizione si applica a condizione che i compensi non contabilizzati, calcolati sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero, per gli addetti diversi dai lavoratori dipendenti, sulla base delle retribuzioni mensili previste dagli stessi contratti, siano complessivamente superiori al 10 per cento delle spese per prestazioni di lavoro contabilizzate nello stesso periodo nel corso del quale i lavoratori dipendenti e gli altri addetti hanno

prestato l'attività. Indipendentemente dal superamento del menzionato limite percentuale, la disposizione non si applica quando l'ammontare complessivo dei compensi non indicati in contabilità è di importo inferiore a cinque milioni di lire e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni di lire.

2. Le contraddizioni riscontrate ai sensi del comma 1 sono imputabili al periodo d'imposta 1995 anche se rilevate in periodi d'imposta successivi, salvo che il contribuente dimostri, in base ad elementi certi e precisi, che le stesse sono riferibili a periodi di imposta diversi dal 1995.

Art. 3.

Relazione tecnica

1. Entro il trentesimo giorno successivo alla notifica del verbale di ispezione previsto dall'art. 3, comma 181, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il contribuente può esibire o trasmettere all'ufficio competente una relazione tecnica, redatta da uno dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità di cui all'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella quale può essere documentata l'eventuale riconducibilità delle irregolarità riscontrate a meri errori formali, dovuti anche all'utilizzo di procedure meccanografiche standardizzate, che non pregiudicano l'idoneità delle scritture contabili a rappresentare la effettiva realtà aziendale. Della menzionata relazione tecnica l'ufficio deve tenere conto nel corso del procedimento di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell' art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— L'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dispone che:

«181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti:

a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità;

b) degli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilità della contabilità ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati».

— L'art. 39, primo comma, lettera *d)*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che:

«Per i redditi di impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a)-c) (omissis);

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. La esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».

— L'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dispone che: «184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata».

— L'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che:

«Art. 33 *(Accessi, ispezioni e verifiche)*. — Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche ammiministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali».

Note all'art. 1:

— L'art. 14, primo comma, lettera *c)*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che:

«Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

a) - *b)* *(omissis)*;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;».

— L'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che:

«Art. 22 *(Commercio al minuto e attività assimilate)*. — L'emissione della fattura non è obbligatoria, e se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali e mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano.

La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro per le finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Gli imprenditore che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla».

— L'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che:

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi)*. — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione e e diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

— L'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che:

«Art. 75 *(Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)*. — 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63.

5-*bis*. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti d'irregolarità meramente formali».

— L'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che:

«Art. 59 *(Variazioni delle rimanenze)*. — 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

3-*bis*. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis*, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi».

— L'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che:

«Art. 67 *(Ammortamento dei beni materiali)*. — 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.

4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

7. Le spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

8-*bis*. Sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

8-*ter*. Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere *a)*, e *c)* del comma 8-*bis* la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.

9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni, per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

10-*bis*. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento».

Note all'art. 2:

— L'art. 50, commi 2, 3 e 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che:

«2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con deceto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero

una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.

3-*bis*. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento».

— L'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che:

«Art. 68 *(Ammortamento dei beni immateriali)*. — 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso.

4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67».

— L'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che: «5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

Note all'art. 3:

— L'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dispone che:

«181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti:

a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità;

b) degli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilitàdella contabilità ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati».

— L'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che:

«4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione. In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma, nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma».

— L'art. 2-*bis* del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dispone che:

«Art. 2-bis *(Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA)*. — 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti. Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della normalizzazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per centoventi giorni.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'art. 62-*sexies* del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1995».

96G0592

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1996, n. **571.**

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 94

ALLEGATO

INTESA TRA IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA TUTELA DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

quale autorità statale che sovraintende alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996, e

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 5 del suo statuto e in conformità agli indirizzi contenuti nelle norme e negli orientamenti approvati dalla Conferenza episcopale italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992,

ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 12, n. 1, commi 1 e 2, dell'accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984, concordano sulle modalità previste, in prima attuazione, dalle seguenti disposizioni.

Art. 1.

1. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:

a) a livello centrale, il Ministro per i beni culturali e ambientali e i direttori generali degli uffici centrali del Ministero da lui designati; il Presidente della Conferenza episcopale italiana e le persone da lui eventualmente delegate;

b) a livello locale, i Soprintendenti e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.

2. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.

Art. 2.

1. Ai fini di cui alla premessa della presente intesa, i competenti organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per i beni culturali e i relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.

2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.

3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

Art. 3.

1. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

Art. 4.

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1 è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 2.

2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 1, comma 2, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.

3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del vescovo diocesano, all'ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 6.

1. A norma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che concerne le esigenze di culto, con l'ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai titolari dei beni per il tramite dell'ordinario stesso.

Art. 7.

1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, è istituito l'«Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica».

2. L'Osservatorio è composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo rappresentante della Conferenza episcopale italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza episcopale italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 8.

1. Le presenti disposizioni possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell'esercizio delle rispettive competenze, tra le regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
VELTRONI

Il Presidente
della Conferenza episcopale italiana
RUINI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1985, n. 85, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, reca la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

96G0593

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 ottobre 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 luglio 1996 recante riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il proprio decreto di riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1996, serie generale n. 193;

Considerato che il sopra indicato decreto reca alcuni errori materiali cui occorre porre rimedio;

Decreta:

Il provvedimento di cui in premessa è modificato come segue:

a) laddove reca «(...) diploma di laurea in ingegneria elettronica (....)» leggasi «(...) diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica (...)»;

b) laddove reca «(...) sig. Kirillos Siopis, nato a Trilofos (Grecia) il 26 giugno 1951 (...)» leggasi «(...) sig. Kirillos Siopis, nato a Trilofos (Grecia) il 26 agosto 1951 (...)».

Resta invariata l'efficacia giuridica del provvedimento così modificato.

Roma, 28 ottobre 1996

Il direttore generale: HINNA DANESI

96A7308

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 ottobre 1996.

Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 3 del medesimo art. 5 che stabilisce che le sessioni di esame, il cui svolgimento è finalizzato al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto hanno luogo annualmente;

Visto il decreto 16 aprile 1996, n. 338, «Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», adottato in attuazione del citato art. 5, comma 1, della predetta legge, ed in specie l'art. 6, commi 1 e 3, del medesimo decreto, che demandano al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la fissazione del calendario delle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Ritenuto di dover provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Articolo unico

1. Le prove di esame da sostenere innanzi alle competenti commissioni previste dall'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si svolgono in un'unica sessione annuale.

2. La sessione di cui al comma precedente ha inizio il 1° febbraio e termina il 30 aprile di ogni anno, in ciascun ambito regionale.

3. Ogni anno le commissioni, di cui al comma 1, stabiliscono il calendario delle sedute d'esame da svolgere nell'arco della sessione, tenuto conto delle specifiche esigenze territoriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

96A7287

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 ottobre 1996.

Disposizioni sulla vendita di alcune confezioni di specialità medicinali non definite nel «Provvedimento 9 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni» della Commissione unica del farmaco.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale 3 febbraio 1996, con il quale è stata affidata alla dirigente medico dottoressa Caterina Gualano la delega per gli affari relativi alla valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visti i decreti ministeriali con i quali fu rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali nelle confezioni indicate nell'elenco allegato;

Visti i decreti di modifica delle predette autorizzazioni già concesse;

Visto il provvedimento in data 9 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 118 del 15 luglio 1996, con il quale la Commissione unica del farmaco ha provveduto alla «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425»;

Verificato che nel provvedimento sopra richiamato apparivano solo le confezioni delle specialità medicinali di cui trattasi recanti i numeri di A.I.C. attribuiti a seguito delle modifiche intervenute ed approvate dal Ministero della sanità;

Ritenuto in conseguenza di doversi considerare dispensabili al pubblico, in regime di Servizio sanitario nazionale, anche le confezioni delle predette specialità medicinali recanti i numeri di A.I.C. precedenti alle variazioni intervenute;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco, espresso in data 2 settembre 1996, favorevole alla esitabilità delle confezioni delle specialità medicinali di cui trattasi ai fini dell'esaurimento delle scorte;

Decreta:

Le confezioni delle specialità medicinali, di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, prodotte anteriormente ai provvedimenti di modifica di autorizzazione all'immissione in commercio, possono continuare ad essere dispensate al pubblico, in regime di Servizio sanitario nazionale, fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1996

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO

Numeri A.I.C.	Specialità medicinale	Confezione
023966056	Amoxina	12 compresse 1 g
024061069	Andergin	20 compresse 250 g
028516019	Avyclor	25 compresse 200 mg
028516021	Avyclor	25 compresse 400 mg
028516033	Avyclor	crema 5% 3 g
026001038	Bactidan	8 compresse 400 mg
023378021	Becotide	flacone spray nasale 10 ml
019751015	Bidiabe	20 compresse
024348029	Cefiran	1 flac. 1000 m + solv. im iv
002866097	Chemicetina	12 capsule 250 mg
002866111	Chemicetina	1 flacone 1 g
026138014	Clavulin	BB sosp. 100 ml
026138040	Clavulin	12 compresse rivest. 1 g
026138103	Clavulin	12 bustine solubili 1 g
025021027	Danatrol	30 capsule 200 mg
025021039	Danatrol	30 capsule 50 mg
008298010	Diaminocillina	1 flac. 600000 UI + f. solv.
008298022	Diaminocillina	1 flac. 1200000 UI + f. solv.
022620064	Flectadol	6 flac. + 6 fiale im iv
023277027	Idrolone	20 capsule
021394010	Kayexalate	polvere sospens. 453,6 g
026948012	Lutrelef	flac liof. 0,8 mg + flac. solv.
029007010	Mesulene	30 compresse 100 mg

Numeri A.I.C.	Specialità medicinale	Confezione
029007022	Mesulene	30 bustine 100 mg
019184011	Modalina	30 confetti 1 mg
019184023	Modalina	30 confetti 2 mg
028048041	Monos	6 compresse 200 mg
024667053	Naprius	30 compresse 500 mg
024667103	Naprius	20 buste gran. sosp. est. 500 mg
025224066	Nitro-Dur	15 cerotti 10 cm²
025224078	Nitro-Dur	15 cerotti 15 cm²
025224080	Nitro-Dur	15 cerotti 20 cm²
023362015	Nolvadex	30 compresse 10 mg
023362027	Nolvadex «D»	20 compresse 20 mg
022843027	Norvedan	30 confetti 100 mg
022843039	Noverdan	30 confetti 200 mg
029416029	Primesin «40»	14 capsule 40 mg
020885012	Sordinol	50 confetti 5 mg
020885024	Sordinol	50 confetti 10 mg
020885036	Sordinol	50 confetti 25 mg
020885051	Sordinol «Depot»	1 fiala 200 mg 1 ml
021410016	Talwin	5 fiale 1 ml im iv
022564013	Talwin-Tab	10 compresse 50 mg
029042025	Unicid	1 flac. 1000 mg + solv. im
023360023	Valopride	30 capsule 10 mg
023360047	Valopride	10 fiale 2 ml 10 mg

96A7316

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 ottobre 1996.

Assunzione presso la società Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a., dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori di costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25 recante disposizioni per la costituzione della società INSAR, finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Sardegna;

Visto il comma 9 dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che sostituendo l'art. 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 460, dispone che l'INSAR è autorizzata ad assumere i lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità;

Vista la deliberazione del CIPI in data 7 giugno 1993, contenente l'indicazione dei criteri e del numero dei lavoratori impegnati nella costruzione della centrale ENEL di Fiumesanto che possono essere assunti dalla società Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a.;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, con il quale viene soppresso il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI;

Visto il comma 5 dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede, per le finalità della legge, l'autorizzazione alla spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 6 aprile 1995 che fissa il contingente di lavoratori da assumere per l'anno 1995 in quattrocentocinquanta unità;

Visto il comma 14 dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, che ha disposto, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, la proroga degli interventi di cui all'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la documentazione trasmessa dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari;

Considerato che nell'anno 1995 non si è proceduto all'assunzione da parte dell'INSAR di tutte le quattrocentocinquanta unità previste e che per l'anno 1996 si determineranno esuberi pari a quattrocentoquarantotto unità;

Decreta:

L'INSAR procederà all'assunzione dei lavoratori impegnati nella costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto licenziati entro il 31 dicembre 1996 fino al completamento del contingente di quattrocentocinquanta unità previsto per l'anno 1995.

Sono esclusi i lavoratori residenti fuori dalla regione. Tra i lavoratori residenti nell'ambito regionale sarà data la precedenza ai lavoratori non aventi la qualifica di trasfertisti.

Sono esclusi i lavoratori che risultino rioccupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero presentino i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'assunzione dei lavoratori avverrà dalla lista di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori già licenziati, ovvero mediante passaggio diretto e immediato.

L'INSAR provvederà a comunicare l'avvenuta assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio che informerà il Ministero del lavoro e le sezioni circoscrizionali per l'impiego nonché le sedi INPS, territorialmente competenti, per gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1996

Il Ministro: TREU

96A7317

DECRETO 28 ottobre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Lo scioglimento di diritto delle sottoelencate società cooperative edilizie ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

1) società cooperative edilizia Nuova Nova Perusia, con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Francesco Duranti in data 9 aprile 1964, rep. n. 26535, reg. soc. 3170 del tribunale di Perugia - BUSC 330/87571;

2) società cooperativa edilizia Rinascita 81 a r.l., con sede in Norcia, costituita con rogito notaio Jorio Pierluigi in data 13 dicembre 1981, rep. 8026, reg. soc. 931 tribunale di Spoleto - BUSC 1780/189429;

3) società cooperativa edilizia Felix Candela, con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Mari Cesarini Carlo in data 22 marzo 1979, rep. 90597, reg. soc. 7648 tribunale di Perugia - BUSC 1501/168612;

4) società cooperativa Calliope a r.l., con sede in Perugia, costituita con rogito Giancarlo Antonio in data 13 gennaio 1958, rep. 4256, reg. soc. 2468 tribunale di Perugia - BUSC 157/60534.

Perugia, 28 ottobre 1996

Il direttore: DI VECCHI

96A7318

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze tropicali e sub-tropicali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'Ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, di cui alla tabella XXXII-*bis* allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentito l'ordine dei dottori agronomi e forestali;

Decreta:

Art. 1.

La tabella XXXII-*bis* allegata al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali è soppressa e sostituita dalla nuova tabella XXXII-*bis*, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le Università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, istituito presso la propria sede, a quello stabilito dall'allegata tabella XXXII-*bis*, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repulbblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 189

ALLEGATO

Tabella XXXII-bis

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE TROPICALI E SUB-TROPICALI

Art. 1.

Presso la facoltà di agraria può essere istituito il corso di laurea in scienze agrarie tropicali e sub-tropicali, finalizzato alla preparazione di esperti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e forestali nelle aree tropicali e sub-tropicali e di esperti nella assistenza allo sviluppo agricolo. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2.

Affinità

Il corso di laurea in scienze agrarie tropicali e sub-tropicali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze agrarie tropicali e sub-tropicali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con ésito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 3.

Articolazione del corso degli studi

La durata degli studi del corso di laurea in scienze agrarie tropicali e sub-tropicali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di lauea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. La facoltà stabilisce le esercitazioni che costituiscono parte integrante dell'insegnamento delle aree. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del Manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni.

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

d) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5.

Docenza

La copertura dei corsi attività è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 6.

Aree disciplinari ed impegno didattico minimo

L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze agrarie tropicali e sub-tropicali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, Statistica ed Informatica: ore 150.

Settori: A02A (Analisi Matematica), A02B (Probabilità e Statistica Matematica); A04A (Analisi Numerica); A04B (Ricerca Operativa); K05A (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la Ricerca Sperimentale).

Fisica: ore 50.

Settori: B01B (Fisica).

Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Organica, Chimica Analitica. ore 150.

Settori: C01A (Chimica Analitica); C03X (Chimica Generale ed Inorganica); C05X. (Chimica Organica), C06X (Chimica).

Biologia Vegetale: ore 100.

Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica Sistematica), E01C (Biologia Vegetale Applicata); E01D (Ecologia Vegetale), E01E (Fisiologia Vegetale).

Biologia Animale: ore 100.

Settori: G06A (Entomologia Agraria) E02A (Zoologia), E02B (Anatomia Comparata e Citologia), E04A (Fisiologia generale), V30A (Anatomia degli Animali Domestici), V30B (Fisiologia degli Animali Domestici).

Genetica Agraria: ore 50.

Settori: G04X (Genetica Agraria)

Economia Politica ore 100.

Settori: G01X (Economia ed Estimo Rurale), P01A (Economia Politica)

Lingue straniere ore 50.
Settori: L09H (Didattica delle Lingue Moderne)

Diritto e Legislazione: ore 50.

Settori N03X (Diritto Agrario); N09X (Istituzioni di Diritto Pubblico); N11X (Diritto Pubblico Comparato), N14X (Diritto Internazionale)

Agronomia: ore 100

Settori. G02A (Agronomia e Coltivazioni Erbacee)

Produzioni Vegetali ore 150.

Settori G02A (Agronomia e Coltivazioni Erbacee), G02B (Coltivazioni Arboree), G02C (Orticoltura e Floricoltura), G04X (Genetica Agraria).

Difesa delle Colture e dei Prodotti. ore 150

Settori G02A (Agronomia e Coltivazioni Erbacee), G06A (Entomologia Agraria), G06B (Patologia Vegetale Pubblico)

Produzioni Animali ore 100.

Settori. G09A (Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico); G09B (Nutrizione e Alimentazione Animale); G09C (Zootecnica Speciale), G09D (Zoocolture)

Microbiologia Agraria e Tecnologie Alimentari ore 150.

Settori. G08A (Scienza e Tecnologia dei Prodotti Alimentari), G08B (Microbiologia Agroalimentare e Ambientale).

Genio Rurale: ore 150.

Settori: G05A (Idraulica Agraria e Forestale), G05B (Meccanica Agraria), G05C (Costruzioni ed Impianti Tecnici per l'Agricoltura).

Chimica e Biochimica Agraria: ore 100

Settori: G07A (Chimica Agraria).

Scienza del Suolo: ore 100.

Settori. G05A (Idraulica Agraria e Forestale), G07A (Chimica Agraria), G07B (Pedologia); G08B (Microbiologia Agroalimentare e Ambientale).

Economia Agro-Forestale, Estimo e Sociologia dello Sviluppo: ore 200.

Settori: G01X (Economia ed Estimo Rurale); Q02X (Scienza Politica); Q04X (Storia delle Relazioni Internazionali); Q05C (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro); Q05D (Sociologia dell'Ambiente e del Territorio).

Sistemi di Analisi Ambientale: ore 100.

Settori: G01X (Economia ed Estimo Rurale), G02A (Agronomia e Coltivazioni Erbacee), G05A (Idraulica Agraria e Forestale); G07A (Chimica Agraria), G07B (Pedologia).

Scienze Forestali e Tecnologia del Legno: ore 100.

Settori: G03A (Assestamento Forestale e Selvicoltura), G03B (Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

p *Il Ministro dell'Università*
e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

96A7312

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 settembre 1996.

Proroga del divieto di pesca, di detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un biennio a decorrere dal 29 settembre 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1626/1994 del 27 giugno 1994, concernente le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990 con il quale sono stati vietati la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, fino al 27 settembre 1992;

Visti il decreto ministeriale 7 agosto 1992 che ha prorogato il divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, fino al 28 settembre 1994 e il decreto ministeriale 14 settembre 1994 che ha operato un'ulteriore proroga di due anni, fino al 28 settembre 1996;

Considerato che gli istituti scientifici incaricati di effettuare studi in materia hanno evidenziato che l'attività di pesca delle suddette specie provoca alterazioni ai fondali rocciosi con distruzione di biocenosi;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente il divieto di pesca, detenzione e commercializzazione dei predetti molluschi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il divieto di pesca con qualsiasi attrezzo, detenzione e commercio del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus) in tutte le coste italiane, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, è prorogato per un biennio a decorrere dalla data del 29 settembre 1996.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà perseguito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 162

96A7313

DECRETO 8 ottobre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda Orientale»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994;

Viste le istanze presentate avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati intese ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata proposta «Garda» in «Garda Orientale» e la modifica di alcune disposizioni del disciplinare di produzione anche per rendere adeguato il disciplinare stesso alla denominazione di origine controllata «Garda Orientale» proposta;

Vista la dichiarazione con la quale i richiedenti la denominazione di origine controllata «Garda» rinunciano alla stessa chiedendo che venga modificata in «Garda Orientale»;

Visto il parere integrativo del predetto Comitato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1996, con il quale vengono accolte le istanze presentate dai richiedenti il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda Orientale» in sostituzione di «Garda» e vengono parzialmente accolte le istanze intese ad apportare alcune modifiche al disciplinare di produzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Garda» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Garda» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Garda» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Garda» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15

della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Garda», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Garda» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Garda» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Garda» può essere accompagnata dal riferimento della sottozona «classica» a condizione che i vini così designati provengano dalla rispettiva zona di produzione e che rispondano ai requisiti rispettivamente previsti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

A) La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Garganega;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Chardonnay;
Tocai (da Tocai friulano);
Riesling italico,
Riesling;
Cortese,
Sauvignon,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pino nero;
Marzemino;
Corvina;
Barbera,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti impiegando congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere.

B) La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione «classico» è riservata ai vini prodotti nella zona delimitata all'art. 3, punto 4, e può essere rivendicata soltanto per le seguenti tipologie:

bianco;
chiaretto;
rosso;
rosso superiore;
Groppello;
Groppello riserva.

La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione aggiuntiva «classico» nella tipologia bianco deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Riesling e/o Riesling italico minimo 70%.

Possono concorrere per la percentuale rimanente alla produzione di detto vino, congiuntamente e/o disgiuntamente, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, purché raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia

La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione aggiuntiva «classico» nelle tipologie: rosso, rosso superiore e chiaretto deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Groppello (nei tipi gentile, S. Stefano e Mocasina), minimo 30%;
Marzemino, minimo 5%;
Sangiovese, minimo 5%,
Barbera, minimo 5%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10%.

La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione aggiuntiva «classico» nelle tipologie Groppello e Groppello riserva deve essere ottenuta dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal vitigno Groppello nei tipi gentile, Mocasina e Groppellone.

Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» di cui all'art. 2, lettera *A)*, è così delimitata:

1) provincia di Verona, comprende l'intero territorio dei comuni di:

Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, Illasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant'Ambrogio Valpolicella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago,

ed in parte il territorio dei comuni di:

Affi, Badia Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.

Tale zona è così delimitata:

partendo da sud del lago di Garda al confine del comune di Peschiera con la provincia di Brescia la delimitazione segue verso sud detto confine sino a raggiungere quello della provincia di Mantova segue quindi verso est sino alla congiunzione del fiume Mincio. Segue verso sud il corso del Mincio sino ad incontrare il ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto per seguire il confine di provincia sino a reincontrare il fiume Mincio che ridiscende sino alla località Burino. Piega, quindi, prima verso sud-ovest e poi a sud sempre seguendo il limite di provincia in destra Mincio sino a ricongiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino al ponte Visconteo di Borghetto.

Attraversa il ponte Visconteo verso Valeggio e quindi segue il canale Prevaldesca sino alla carreggiabile che porta a Ca' Buse. Segue quindi verso nord la strada comunale sino ad arrivare all'abitato di Valeggio.

Prosegue verso est immettendosi sulla strada provinciale di Villafranca-Valeggio che segue fino a incrociare la strada comunale toccando Grottarole, C. Nuova Pigno e Ca' Delta, quindi prosegue seguendo verso nord la strada passando per Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la strada comunale per Villafranca che segue per breve tratto sino ad incontrare il canale del Consorzio di bonifica Alto Veronese che segue verso nord-est sino all'abitato di Sommacampagna.

Prosegue quindi verso nord sulla strada per Bussolengo superando l'autostrada Serenissima e la ferrovia Milano-Venezia sino a raggiungere il confine del comune di Bussolengo presso la località Civile.

Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso nord fino ad incontrare l'autostrada del Brennero.

Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per immettersi sulla strada comunale del Cristo che segue sino ad incontrare la strada provinciale Verona-Lago nei pressi di quota 130. Segue per breve tratto verso est la strada Verona-Lago e poi la strada interna di Bussolengo sino al ponte sul canale dell'Enel che attraversa immettendosi sulla strada per Pol e la Sega sino a raggiungere il fiume Adige che risale verso nord sino alla frazione di Volargne in prossimità delle Fornaci Tosadori

La delimitazione scende quindi verso sud seguendo la carrareccia che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la statale n. 12 passa la località Paganella che segue verso sud sino ad incontrare la stazione ferroviaria di Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria del Brennero che segue sino alla stazione ferroviaria di Parona, imbocca quindi la statale 12 sino ad incontrare la strada che porta a Quinzano che segue sino all'abitato, imbocca quindi la strada che passando dalla località S. Giuliano e il cimitero di Avesa arriva alla strada comunale per Avesa che risale per breve tratto sino ad incontrare la carrareccia che verso est raggiunge S. Mattia e verso nord quota 283 piega quindi verso sud seguendo la strada delle Torricelle sino ad arrivare a Castel S. Felice da dove per il sentiero che porta a Villa Policanta scende sino alla strada della Valpantena in prossimità di villa Beatrice.

Da Villa Beatrice la delimitazione scende verso sud lungo la strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la carrareccia che verso est passando per Ca' dell'Olmo e Bongiovanna, giunge a Villa Cometti per scendere quindi a sud per Corte Paroncini e giungere sulla strada per Montorio che segue toccando Morin e Olmo sino all'abitato di Montorio dove prosegue per la strada per S. Martino B.A sino alla località Spinetta e poi lungo il fiume Fibbio sino all'abitato di S. Martino per seguire quindi verso est la statale n. 11 sino a toccare la località S. Pietro al km 48 e piegare quindi verso sud per la strada di Caldiero e quindi con quella che delimita a sud in monte Rocca per risalire quindi sino alla strada per le terme e da queste ritornare sulla statale n. 11 che segue sempre verso est sino al ponte sul torrente Alpone del quale ne segue risalendo il corso sino ad incontrare l'autostrada Serenissima che ne delimita a sud-est il comprensorio, sino ad incontrare il confine della provincia di Vicenza.

La delimitazione sale quindi verso nord lungo il confine del vicentino incontrando, dopo il territorio del comune di Monteforte, quello di Montecchia, Roncà, S. Giovanni Ilarione e quello di Vestenanova sino alla località Bacchi, dove piegando ad ovest per la strada comunale, tocca le località Alberomatto e Siveri sino all'abitato di Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero, attraversa il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al centro abitato toccando le località Costalunga-Rosati e Nicolai, sale per breve tratto sino alla località Fornai e ridiscende quindi verso sud-ovest per la strada comunale toccando le località Riva, Tessari, Antonelli, Mastini-Canovi e Bettola alla congiunzione tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline.

Dalla località Bettola il limite scende per breve tratto a sud lungo il confine tra i comuni di Tregnago e S Mauro di Saline sino ad incontrare il vaio dell'Obbligo che segue sino alla congiunzione del progno di Mezzane che discende per breve tratto sino all'imbocco del vaio di Tretto verso ovest che risale sino a Chiesa sopra Moruri dove si immette sulla strada che passa per Casette, Roccolo e la Costa e si interseca con il vaio Bruscara che risale sino ad incontrare il confine del comune di Grezzana, che segue e piegando verso nord sino al vaio Orsaro che risale sino sull'abitato di Azzago a quota 621.

Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole passando per Nalini, Cabalai per i Vai e per i Busoni, prosegue per breve tratto la strada comunale sino al vaio Sannava che segue sino al progno Valpantena e risale per vaio Salsone sino alle località S. Benedetto, scende quindi verso sud per la strada per Vigo Salvalaio, segue la curva di livello di quota 500 intorno a monte Tondo passando per le località Righi, Montecchio, La Bassa ove imbocca verso nord la strada comunale sino a La Fratta, sale toccando Sottosengia a ovest di casa Antolini, attraverso il progno Castello risalendo sempre per Colombare e la Conca, quota 580 e Case Prael, piega ad ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane che da questa località con andamento tortuoso segue sino alla contrada Menola e poi il vaio del Canale che attraversa fino a Molino Monier e per il vaio di Prà il Molino da Prà.

Da questa località il confine prosegue sulla strada che verso ovest porta alla località S. Cristina da dove prosegue verso sud-ovest passando per la Ca' Fava, Ca' Norini, Vaialta di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di S. Rocco, risale verso nord lungo la Strada comunale sino al tornante in prossimità di monte Per e ridiscendere verso ovest per Ca' Camporal e Molino Gardane ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino al Progno di Fumane che discende per breve tratto sino a Ca' Pangoni dove risalendo l'omonimo vaio e passando per monte Cartello (quota 676) a nord di Cavalo raggiunge Stravalle e Ca' Torre sino al confine di S. Ambrogio.

Da qui la delimitazione passa a nord di M. Pugna (quota 740) Casa Campogiano di sotto, tocca quota 534, passa sopra i caseggiati di Monte e raggiunge casa Fontana e finisce sullo strapiombo sull'Adige di fronte al monte Rocco ove incontra il limite del comune di Dolcè e sotto la strada statale n. 12. La delimitazione della zona prosegue verso nord lungo la statale dell'Abetone e del Brennero passando per Ceraino, la Fornace, Ca' Soman e subito dopo il km 313 imbocca la curva di livello di quota 150 che segue fino ad incontrare il confine della provincia di Trento passando per le località Ca' del Maso, Cava del Prete a monte di Peri e di Ossenigo, e seguire quindi il limite di demarcazione di provincia, attraversare l'Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200 da dove ridiscende sulla destra Adige a sud in comune di Brentino Belluno sino ad incontrare il territorio di Rivoli da dove prosegue sino alla località Canal.

Da qui la linea di confine riprende a salire verso nord lungo il confine del comune di Caprino Veronese sino alla località Pozza Galletto, attraversa il torrente Tasso e raggiunge località Vezzane e Renzon, attraversa il vaio delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiungendo Casette delle Pozze, Ca' Zerman e le Peagre attraversa il progno dei Lumini e costeggiando il monte Pesina in quota arriva al confine di Costermano.

La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e attraversando il vaio Baione raggiunta la strada che da Torri del Benaco porta a S. Zeno di Montagna, seguendo questa strada verso il lago di Garda passando per Albisano giunge a Torri del Benaco e da qui costeggiando la sponda del lago si ricongiunge alla linea di partenza di Peschiera del Garda al confine con Brescia.

2) Provincia di Mantova, comprende in toto il territorio dei comuni di:

Monzambano, Ponti sul Mincio,

ed in parte il territorio dei comuni di:

Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana.

Tale zona è così delimitata:

il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell'Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano, risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

3) Provincia di Brescia, comprende l'intero territorio dei comuni di:

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» designabili con la specificazione «classico» di cui all'art. 2, lettera *B)*, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia:

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura ad esclusione della sola irrigazione di soccorso da effettuarsi non più due volte prima dell'invaiatura.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» di cui all'art. 2, lettera *A)*, ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Rese uva/Ha tonn	Vol. %
Garganega	16	9,5
Pinot bianco	13	10
Pinot grigio	12	10
Chardonnay	13	10
Tocai	14	10
Riesling italico	12	10
Riesling (renano)	12	10
Cortese	14	10
Sauvignon	12	10
Cabernet e/o Franc e Sauvignon	12	10,5
Merlot	13	10,5
Pinot nero	11	10,5
Marzemino	13	10
Corvina	13	10
Barbera	13	10

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione «classico» di cui all'art. 2, lettera *B)*, ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti.

Vino	Rese uva/Ha tonn	Vol. %
«Garda» classico bianco	12,5	10,5
«Garda» classico chiaretto	12,5	10,5
«Garda» classico rosso	12,5	10,5
«Garda» classico rosso superiore	10	11
«Garda» classico Groppello	12,5	10,5
«Garda» classico Groppello riserva	10	11,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

I presidenti delle giunte regionali della Lombardia e del Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dai competenti comitati vitivinicoli possono, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente alla vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro emessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio di Brescia, Mantova e Verona.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni possano essere effettuate entro l'intero territorio delle province di Brescia, Mantova e Verona.

Tali operazioni possono altresì essere effettuate, su autorizzazione dal Ministero delle risorse agricole, alimentarie forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previo parere favorevole della regione Veneto, anche in cantine aziendali o associate site in comune di Gambellara, sempreché all'atto dell'approvazione del presente disciplinare dimostrino di vinificare tradizionalmente le uve provenienti dai vigneti idonei a produrre vini di cui alla presente denominazione.

Per la denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione «classico» le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, e comunque tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su parere favorevole delle regioni competenti per territorio, di consentire, su richiesta degli interessati, che le operazioni di vinificazione siano effettuate in provincia di Brescia ed anche nei comuni delle province di Verona e Mantova limitrofi alla provincia di Brescia.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata «Garda», oppure con mosti concentrati rettificati.

La resa massima delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all'art. 2, lettera *A)*, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine «Garda». Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le rese massime delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all'art. 2, lettera *B)*, devono essere le seguenti:

Vino	Resa max vino
«Garda» classico bianco	68%
«Garda» classico chiaretto	60%
«Garda» classico rosso	68%
«Garda» classico superiore	68%
«Garda» classico Groppello	68%
«Garda» classico Groppello riserva	68%

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto ad alcuna denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti agli albi «Garda» Garganega e «Garda» Chardonnay possono essere elaborati nella versione frizzante attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. Detti vini sono posti al consumo con la sola designazione di «Garda» frizzante.

I mosti e i vini a denominazione di origine controllata «Garda» con i nomi di vitigno Pinot bianco, Chardonnay e Riesling possono essere elaborati nella versione spumante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale.

Il mosto e il vino a denominazione di origine controllata «Garda» classico chiaretto possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale. Nella designazione di detto spumante non è consentita la dicitura «classico chiaretto» e deve essere utilizzata, invece, obbligatoriamente l'aggettivazione rosè.

Nella preparazione degli spumanti di cui alla presente denominazione di origine è consentita la tradizionale pratica correttiva in quantità non superiore al 15% con vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del Pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all'albo camerale, ed a condizione che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale.

La zona di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti comprende le province di Verona, Mantova, Brescia e Treviso.

Art. 6.

a) I vini a denominazione di origine controllata «Garda» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Garda» Garganega:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: pieno, armonico talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Tocai:
colore: paglierino;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acidulo, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Riesling:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: armonico, pieno, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Riesling italico:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Cortese:

colore: paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Garda» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato leggermente aromatico;

sapore: armonico, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, moderatamente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole caratteristico, leggermente erbaceo;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» Pinot nero:

colore: rosso rubino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: piacevole vinoso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda» Marzemino:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: armonico, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda» Corvina:

colore: rosso rubino;

odore: delicato, fresco, gradevole;

sapore: piacevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda» Barbera:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico e gradevole;

sapore: pieno vinoso giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda» frizzante:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco o amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

«Garda» Pinot bianco, «Garda» Chardonnay e «Garda» Riesling - spumanti:

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: paglierino brillante;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco o amabile fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

«Garda» rosè.

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fragrante con sentore fruttato quando è spumantizzato con il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;

sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

residuo zuccherino: non superiore a 49 gr/l.

b) I vini a denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione «classico» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Garda» classico bianco:

colore: paglierino con riflessi verdolini, brillante;

odore: fresco, delicato e caratteristico con eventuali toni floreali;

sapore: armonico, vellutato con leggera vena salina ed eventuale retrogusto leggermente ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Garda» classico chiaretto:

colore: da rosa petalo di rosa a rosato cerasuolo con riflessi rubini;

odore: fine, intenso, con eventuali sentori floreali e fruttati;

sapore: secco, fresco, fine, sapido con spiccata salinità ed eventualmente con leggero retrogusto ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Garda» classico rosso:

colore: rosso rubino, brillante;

odore: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;

sapore: sapido, caratteristico, fine con salinità caratteristica ed eventuale retrogusto ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima; 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» classico rosso superiore

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: ampio, complesso, caldo talvolta speziato;

sapore: vellutato, gradevole di nobile stoffa, con retrogusto di mandorla amara, eventualmente con lieve sapore di legno derivato dall'affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Garda» classico Groppello:

colore: rosso rubino, brillante;

odore: vinoso, fresco, fruttato, caratteristico leggermente speziato;

sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» classico Groppello riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, intenso caratteristico, speziato di spezie dolci;

sapore: vellutato, sapido, rotondo, giustamente tannico con fondo ammandorlato, eventualmente con lieve sapore di legno derivato dall'affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Garda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Garda» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione «classico» per le tipologie «chiaretto», «rosso superiore» e «Groppello riserva» è obbligatorio riportare l'annata di produzione.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» con la specifica «classico» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

È inoltre consentito, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive: Moniga, Raffa, Picedo e Mocasina.

Il vino a denominazione di origine controllata «Garda» classico rosso superiore può essere immesso al consumo solo dopo il 31 dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine «Garda» classico Groppello può riportare la menzione riserva solo qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad anni due di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Garda» immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5, è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca.

È ammesso, però, per le bottiglie di contenuto fino a litri 0,250 l'uso anche di tappi a vite o a strappo.

I vini a denominazione di origine controllata «Garda» classico «rosso superiore» e «Groppello riserva» devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità inferiore e/o uguale a litri 5.

96A7338

DECRETO 28 ottobre 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini in questione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 con il quale è stato sostituito il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»;

Vista la domanda presentata dagli interessati e fatta propria dalla regione Umbria intesa ad ottenere la modifica dell'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1996;

Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 e sostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991, è sostituito nel testo di cui appresso:

«Art. 4 *(Omissis)*.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

(Omissis)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A7314

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Approvazione del progetto concernente «Tecnologie ad alta intensità di traffico sulla linea ferroviaria metropolitana Pozzuoli-Napoli-Gianturco».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione del 28 dicembre 1993, con la quale sono stati dettati i criteri e le direttive per la revisione e l'aggiornamento del programma triennale di interventi di cui alla legge n. 80/1984 per la regione Campania;

Vista la successiva deliberazione del 13 aprile 1994, con la quale si è fra l'altro proceduto ad indicare i soggetti responsabili delle singole azioni di sviluppo della regione Campania, nonché ad individuare alcuni interventi cui dare immediata attuazione in quanto conformi alle direttive e criteri di cui alla richiamata delibera 28 dicembre 1993;

Considerato che tra i predetti interventi di immediata attuazione è stato incluso l'adeguamento tecnologico della linea ferroviaria da Pozzuoli a Gianturco in Napoli;

Visto il programma presentato dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. in data 29 settembre 1994, n. Dir. ST. 019/137 concernente il progetto per la realizzazione di tecnologie ad alta capacità di traffico sulla linea ferroviaria metropolitana Pozzuoli-Napoli-Gianturco;

Vista la relazione tecnico-economica predisposta dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., n. Dir. ST. 019/250 del 17 novembre 1995, concernente il suddetto programma;

Visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in data 8 marzo 1996, n. prot. 8/2932;

Udito la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato il progetto relativo all'adeguamento del sistema dei trasporti nell'area metropolitana di Napoli presentato dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. — di cui alle premesse — per la realizzazione di tecnologie ad alta capacità di traffico sulla linea ferroviaria metropolitana Pozzuoli-Napoli-Gianturco, per un costo complessivo di 35 miliardi di lire, a valere sulle risorse recate dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 300

96A7315

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 febbraio 1996 e 13 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

Gli articoli da 129 a 132 dello statuto, relativi alla facoltà di ingegneria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 129. — La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria aerospaziale;

2) la laurea in ingegneria chimica;

3) la laurea in ingegneria civile;

4) la laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;

5) la laurea in ingegneria edile;

6) la laurea in ingegneria elettrica;

7) la laurea in ingegneria elettronica;

8) la laurea in ingegneria informatica;

9) la laurea in ingegneria meccanica;

10) la laurea in ingegneria nucleare;

11) il diploma universitario in ingegneria chimica;

12) il diploma universitario in ingegneria elettronica;

13) il diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

14) il diploma universitario in ingegneria meccanica.

Art. 130. — I corsi di laurea afferiscono a uno dei tre seguenti settori corrispondenti a vaste aree scientifico cùlturali e a distinti ambiti professionali:

1) settore civile - corsi di laurea in: ingegneria civile, ingegneria edile;

2) settore dell'informazione - corsi di laurea in: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica;

3) settore industriale - corsi di laurea in: ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare.

I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi secondo l'elenco sottoindicato.

1) Corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

Indirizzi:

1) aeronautica;

2) spaziale.

2) Corso di laurea in ingegneria chimica.

Indirizzi:

1) alimentare;

2) ambientale;

3) biotecnologie industriali;

4) materiali.

3) Corso di laurea in ingegneria civile.

Indirizzi:

1) geotecnica;

2) idraulica;

3) strutture;

4) trasporti.

4) Corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

Indirizzi: nessuno.

5) Corso di laurea in ingegneria edile.

Indirizzi: nessuno.

6) Corso di laurea in ingegneria elettrica.

Indirizzi:

1) automazione industriale;

2) energia.

7) Corso di laurea in ingegneria elettronica.

Indirizzi:

1) biomedica;

2) microelettronica;

3) strumentazione.

8) Corso di laurea in ingegneria informatica.

Indirizzi:

1) automatica e sistemi di automazione industriale;

2) sistemi ed applicazioni informatici.

9) Corso di laurea in ingegneria meccanica.

Indirizzi:

1) automazione industriale e robotica;

2) biomedica;

3) costruzioni;

4) energia;

5) materiali;

6) produzione;

7) veicoli terrestri.

10) Corso di laurea in ingegneria nucleare.

Indirizzi: nessuno.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ...», con la specializzazione del corso di laurea seguito.

La facoltà può articolare i corsi di laurea in indirizzi e/o in orientamenti locali. Per ciascun corso di laurea è costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli indirizzi.

Obiettivo generale di ciascun corso di laurea è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.

L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.

Art. 131. — La durata dei corsi di laurea è stabilita in cinque anni.

L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Le successive tabelle B, C e D riportano le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualità obbligatorie per i diversi corsi di laurea.

L'ordinamento didattico è riportato nelle tabelle con riferimento alla «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi.

Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato o superato gli esami di un numero di annualità compreso tra 27 e 29; tale numero sarà precisato nel regolamento didattico di ateneo, tranne che per il corso di laurea in ingegneria edile per il quale è stabilito in 29 annualità, per un totale di almeno 4000 ore al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CEE per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto.

Di tali annualità, 9 sono da scegliersi in accordo con la tabella B; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria.

Almeno 6 annualità sono da scegliersi in accordo con le tabelle C, i cui insegnamenti hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei tre settori dell'ingegneria. Fa eccezione l'ingegneria edile per la quale sono obbligatorie le 6 annualità individuate mediante un asterisco.

Almeno 5 annualità sono da scegliersi dalla pertinente tabella D, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea. Fa ancora eccezione l'ingegneria edile per la quale la tabella D, composta da 14 annualità, è vincolante.

L'indirizzo di corso di laurea ha l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. Le annualità, in numero non inferiore a 3, sono scelte dalla facoltà, in accordo con l'obiettivo indicato, nella formulazione del regolamento didattico di ateneo.

Il consiglio di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti, delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie sul piano della facoltà e quali organizzare in orientamenti locali.

Il regolamento didattico di ateneo indicherà pure il numero, ed eventualmente i settori scientifico-disciplinari, delle annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui ai precedenti commi, e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

Andranno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame di laurea.

Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente le necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà dovrà favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Le attività didattiche non puramente teoriche facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

In occasione dei piani di sviluppo dell'università l'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria potrà essere modificato e integrato secondo le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello previsto nel manifesto annuale degli studi predisposto dalla facoltà, purché nell'ambito delle discipline attivate presso l'Università di Pisa o presso le scuole superiori «Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna» di Pisa e «Scuola normale superiore» di Pisa. Detto piano viene sottoposto al competente consiglio di corso di laurea per l'eventuale approvazione.

Art. 132. — Elenco delle annualità indicate nelle tabelle B, C e D della tabella XXIX di cui al decreto del 22 maggio 1995, *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1995.

Corso di Laurea in **INGEGNERIA AEROSPAZIALE**

TABELLA B

Codifica e titolo dei settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	

TABELLA C.3

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H07A Scienza delle costruzioni - H07B Tecnica delle costruzioni	1
I07X Meccanica applicata alle macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A Fisica tecnica industriale - I05B Fisica tecnica ambientale I15B Principi di ingegneria chimica	1
I17X Elettrotecnica - I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A Propulsione Aerospaziale I04B Macchine a fluido - I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione I14A Scienza e tecnologia dei materiali - I14B Materiali macromolecolari	1
K01X Elettronica - K04X Automatica	1

TABELLA D.3.1

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
I03X Fluidodinamica	2
I02A Meccanica del volo	1
I02B Costruzioni e strutture aerospaziali	1
I02C Impianti e sistemi aerospaziali - K04X Automatica	1
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1

Corso di Laurea in **INGEGNERIA CHIMICA**

TABELLA B

Codifica e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	1

TABELLA C.3

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H07A Scienza delle costruzioni - H07B Tecnica delle costruzioni	1
I07X Meccanica applicata alle macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A Fisica tecnica industriale - I05B Fisica tecnica ambientale I15B Principi di ingegneria chimica	1
I17X Elettrotecnica I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A Propulsione Aerospaziale I04B Macchine a fluido - I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazioneI14A Scienza e tecnologia dei materiali - I14B Materiali macromolecolari	1
K01X Elettronica - K04X Automatica	1

TABELLA D.3.2

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
C05X Chimica organica - C06X Chimica	1
I15B Principi di ingegneria chimica	1
I15E Chimica industriale e tecnologica	1
I15C Impianti chimici I15D Teoria dello sviluppo dei processi chimici	2
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1

Corso di Laurea in **INGEGNERIA CIVILE**

TABELLA B

Codifica e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	1

TABELLA C.1

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H01A Idraulica - H01B Costruzioni idrauliche	1
H06X Geotecnica	1
H07A Scienza delle costruzioni	1
H08A Architettura Tecnica	1
H11X Disegno	1
I05B Fisica tecnica ambientale I04C Sistemi e tecnologie energetici - I07X Meccanica applicata alle macchine I17X Elettrotecnica - I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	2
I14A Scienza e tecnologia dei materiali	1

TABELLA D.1.1

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H01B Costruzioni idrauliche - H01C Costruzioni marittime	1
H03X Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H04X Trasporti	1
H05X Topografia e cartografia	1
H07B Tecnica delle costruzioni	1
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica - K04X Automatica	1

Corso di Laurea in INGEGNERIA delle TELECOMUNICAZIONI

TABELLA B

Codifica e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	1

TABELLA C.2

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H07A Scienza delle costruzioni I04B Macchine a fluido - I04C Sistemi e tecnologie energetici I05A Fisica tecnica industriale - I05B Fisica tecnica ambientale I07X Meccanica applicata alle macchine	1
I17X Elettrotecnica	1
K01X Elettronica	1
K03X Telecomunicazioni	1
K04X Automatica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA D.2.1

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
K03X Telecomunicazioni	1
K10X Misure elettriche ed elettroniche - K03X Telecomunicazioni	1
K02X Campi elettromagnetici	1
K01X Elettronica - K04X Automatica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Corso di Laurea in **INGEGNERIA EDILE**

TABELLA B

Codifica e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	1

TABELLA C.1

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H01A Idraulica - H01B Costruzioni idrauliche	1*
H06X Geotecnica	1*
H07A Scienza delle costruzioni	1*
H08A Architettura Tecnica	1*
H11X Disegno	1*
I05B Fisica tecnica ambientale	1*
I04C Sistemi e tecnologie energetici - I05B Fisica tecnica ambientale I07X Meccanica applicata alle macchine I17X Elettrotecnica - I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I14A Scienza e tecnologia dei materiali	1

* annualità obbligatoria

TABELLA D.1.2

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H07B Tecnica delle costruzioni	1
H08A Architettura tecnica	1
H08B Tecnica e produzione edilizia	1
H10A Composizione architettonica e urbana	3
H11X Disegno	1
H12X Storia dell'architettura	1
H12X Storia dell'architettura - L25C Storia dell'arte contemporanea	1
H13X Restauro - H08A Architettura tecnica	1
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica - H14B Urbanistica	1

N10X Diritto amministrativo - P01J Economia regionale Q05A Sociologia generale - Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio	1
H03X Strade, ferrovie ed aeroporti - H05X Topografia e cartografia H07A Scienza delle costruzioni - H07B Tecnica delle costruzioni H08A Architettura tecnica - H08B Tecnica e produzione edilizia H10A Composizione architettonica e urbana - H11X Disegno H14A Tecnica e pianificazione urbanistica - H14B Urbanistica I05B Fisica tecnica ambientale -I14A Scienza e tecnologia dei materiali I17X Elettrotecnica	2

Corso di Laurea in **INGEGNERIA ELETTRICA**

TABELLA B

Codifica e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	1

TABELLA C.3

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H07A Scienza delle costruzioni - H07B Tecnica delle costruzioni	1
I07X Meccanica applicata alle macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A Fisica tecnica industriale - I05B Fisica tecnica ambientale I15B Principi di ingegneria chimica	1
I17X Elettrotecnica - I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A Propulsione Aerospaziale I04B Macchine a fluido - I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione I14A Scienza e tecnologia dei materiali - I14B Materiali macromolecolari	1
K01X Elettronica - K04X Automatica	1

TABELLA D.3.4

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I19X Sistemi elettrici per l'energia	1
K10X Misure elettriche ed elettroniche	1
K01X Elettronica - K04X Automatica	1
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I17X Elettrotecnica - I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia - K10X Misure elettriche ed elettroniche	1

Segue

Corso di Laurea in **INGEGNERIA ELETTRONICA**

TABELLA B

Codifica e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	1

TABELLA C.2

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H07A Scienza delle costruzioni I04B Macchine a fluido - I04C Sistemi e tecnologie energetici I05A Fisica tecnica industriale - I05B Fisica tecnica ambientale I07X Meccanica applicata alle macchine	1
I17X Elettrotecnica	1
K01X Elettronica	1
K03X Telecomunicazioni	1
K04X Automatica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA D.2.2

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
K01X Elettronica	1
K03X Telecomunicazioni	1
K02X Campi elettromagnetici	1
K10X Misure elettriche ed elettroniche - K04X Automatica	1
K01X Elettronica - K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Corso di Laurea in **INGEGNERIA INFORMATICA**

TABELLA B

Codifica e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	1

TABELLA C.2

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H07A Scienza delle costruzioni I04B Macchine a fluido - I04C Sistemi e tecnologie energetici I05A Fisica tecnica industriale - I05B Fisica tecnica ambientale I07X Meccanica applicata alle macchine	1
I17X Elettrotecnica	1
K01X Elettronica	1
K03X Telecomunicazioni	1
K04X Automatica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA D.2.3

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A04B Ricerca operativa	1
K04X Automatica	1
K01X Elettronica - K03X Telecomunicazioni	1

Corso di Laurea in **INGEGNERIA MECCANICA**

TABELLA B

Codifica e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	1

TABELLA C.3

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H07A Scienza delle costruzioni - H07B Tecnica delle costruzioni	1
I07X Meccanica applicata alle macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A Fisica tecnica industriale - I05B Fisica tecnica ambientale I15B Principi di ingegneria chimica	1
I17X Elettrotecnica I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A Propulsione Aerospaziale I04B Macchine a fluido - I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione I14A Scienza e tecnologia dei materiali - I14B Materiali macromolecolari	1
K01X Elettronica - K04X Automatica	1

TABELLA D.3.5

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
H01A Idraulica - I03X Fluidodinamica	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X Impianti industriali meccanici	1
I04B Macchine a fluido - I06X Misure meccaniche e termiche I07X Meccanica applicata alle macchine	1

Corso di Laurea in INGEGNERIA NUCLEARE

TABELLA B

Codifica e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
A02A Analisi matematica A01C Geometria - A01A Logica matematica - A01B Algebra A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - K05B Informatica	1
C06X Chimica	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico-gestionale - P01A Economia politica	1

TABELLA C.3

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
H07A Scienza delle costruzioni - H07B Tecnica delle costruzioni	1
I07X Meccanica applicata alle macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A Fisica tecnica industriale - I05B Fisica tecnica ambientale I15B Principi di ingegneria chimica	1
I17X Elettrotecnica I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A Propulsione Aerospaziale I04B Macchine a fluido - I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione I14A Scienza e tecnologia dei materiali - I14B Materiali macromolecolari	1
K01X Elettronica - K04X Automatica	1

TABELLA D.3.7

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	annualità
B03X Struttura della materia - B04X Fisica nucleare e subnucleare	1
I12A Fisica dei reattori nucleari	1
I12B Impianti nucleari	1
K01X Elettronica - K04X Automatica	1
I12C Misure e strumentazione nucleare	1
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pisa, 11 ottobre 1996

Il rettore

96A7339

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996;

Visto il decreto rettorale n. 1257/96 dell'11 ottobre 1996 relativo alle modifiche degli articoli 129-132 dello statuto dell'Università;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

All'art. 129, come modificato dal decreto rettorale n. 1257/66 citato in premesse, è aggiunto il seguente corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture. Il nuovo testo dell'art. 129 è pertanto il seguente:

Art. 129. — La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria aerospaziale;

2) la laurea in ingegneria chimica;

3) la laurea in ingegneria civile;

4) la laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;

5) la laurea in ingegneria edile;

6) la laurea in ingegneria elettrica;

7) la laurea in ingegneria elettronica;

8) la laurea in ingegneria informatica;

9) la laurea in ingegneria meccanica;

10) la laurea in ingegneria nucleare;

11) il diploma universitario in ingegneria chimica;

12) il diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;

13) il diploma universitario in ingegneria elettronica;

14) il diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

15) il diploma universitario in ingegneria meccanica.

Art. 2.

Gli articoli da 133 a 136 dello statuto, relativi alla facoltà di ingegneria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 133. — La durata degli studi dei corsi di diploma è fissata in anni tre. Per l'iscrizione a tali corsi è richiesto il conseguimento del diploma degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili ad ogni anno di corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in osservanza ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della rierca scientifica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso avviene per concorso, sia tramite prove di ammissione, o, per coloro che chiedono il passaggio da altro corso di diploma o di laurea, sia mediante la valutazione dei loro *curricula*. Coloro ai quali non è riconosciuta la validità di alcun esame, debbono sostenere l'eventuale prova di ammissione. Per l'ammissione, oltre ai risultati delle prove, sarà tenuto debito conto del voto del diploma di scuola secondaria superiore.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedenti studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici o pratici ritenuti equivalenti.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo di competenze tecniche e di gestione, i predetti corsi di diploma possono essere articolati in orientamenti.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Per ogni corso di diploma universitario la facoltà istituisce il consiglio di corso di diploma. Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, per le modalità di elezione e i compiti del presidente si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 134. — Al fine del proseguimento degli studi nell'ambito delle facoltà di ingegneria di Pisa, la facoltà stabilisce di anno in anno, in relazione agli insegnamenti attivati ed ai loro contenuti, i criteri di corrispondenza totale o parziale tra gli insegnamenti del corso di diploma e quelli del corso di laurea e istituisce appositi insegnamenti integrativi per completare la formazione conseguita nei corsi di diploma.

Il diplomato, che intenda proseguire gli studi in un corso di laurea strettamente affine, seguirà di norma non piu di quattro corsi integrativi e di quattordici corsi specifici del corso di laurea, a livello di annualità.

La facoltà indicherà mediante apposita tabella i riconoscimenti degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nei corsi di diploma, con quelli dei corsi di laurea affini, insieme agli insegnamenti integrativi ed a quelli specifici per conseguire il diploma di laurea. La facoltà indicherà inoltre a quale anno del corso di laurea lo studente potrà iscriversi: tale anno, per coloro che siano in possesso del diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, la facoltà riconoscerà, in tutto o in parte, gli insegnamenti seguiti. Particolare attenzione sara rivolta, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria. In particolare la facoltà indicherà, mediante apposita tabella, i riconoscimenti degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nei corsi di laurea, con quelli dei corsi di diploma affini.

Art. 135. — Ciascun anno di corso è articolato in due periodi didattici, definiti di anno in anno dalla facoltà. Ogni periodo didattico prevede lo svolgimento di moduli didattici di almeno 50 ore ciascuno, comprendenti lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.; il numero di moduli necessari a conseguire il diploma è trenta. La facoltà potrà prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

A ciascun periodo didattico segue una sessione di esami a cui si aggiunge una ulteriore sessione autunnale da tenersi prima dell'inizio delle lezioni.

In sostituzione di un massimo di due moduli potrà essere svolta una attività di tirocinio interno od esterno all'università, presso qualificate istituzioni italiane o straniere. L'attività di tirocinio viene valutata, anche in relazione ad un eventuale elaborato finale, con modalità sabilite dai consigli di corso di diploma.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

Un insegnamento può essere costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di moduli; ciascun insegnamento prevede un esame di profitto, che consiste, oltre ad eventuali prove scritte o pratiche, in una prova orale.

La denominazione di ogni modulo è scelta nell'ambito delle discipline indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. La denominazione degli insegnamenti costituiti da moduli appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare è scelta nell'ambito del settore stesso, mentre la denominazione degli insegnamenti integrati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi è differente da quelle riportate nei settori stessi.

Le commissioni di esame sono costituite da tre membri e la valutazione è espressa in trentesimi. Ciascuna commissione è composta dai professori ufficiali dei moduli che costituiscono l'insegnamento specifico, oltre a docenti di materia affine ed al più un cultore della materia.

Alcuni moduli didattici potranno essere affidati, per intero od in parte, a professori a contratto.

Il regolamento didattico di ateneo indicherà il numero, ed eventualmente i settori scientifico-disciplinari, delle annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Gli studenti che non abbiano superato il prescritto numero minimo di esami potranno iscriversi come fuori corso. I a iscrizione quali fuori corso o ripetenti al primo anno ed al secondo anno non è ammessa per più di una volta, salvo casi assolutamente eccezionali, secondo il giudizio insindacabile del consiglio di corso di diploma.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo studente deve aver seguito tutti gli insegnamenti prescritti e superato i relativi esami. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto. La commissione di esame di diploma, nominata dal rettore, è costituita da sette membri e la valutazione è espressa in settantesimi.

Art. 136. — Nelle tabelle che seguono, con riferimento al decreto ministeriale del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1994 sono riportati per ogni corso di diploma: i moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari (tabella A), i moduli didattici caratterizzanti il settore (tabella B), i moduli didattici specifici di ogni corso di diploma (tabella C). Per il corso di diploma intersettoriale in ingegneria logistica e della produzione è riportato l'ordinamento didattico complessivo (tabelle A e D).

Corso di Diploma in INGEGNERIA CHIMICA

TABELLA A

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
A02A Analisi matematica - A01C Geometria A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A01A Logica matematica - A01B Algebra A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	2
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico gestionale	1

TABELLA B

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
H07A Scienza delle costruzioni I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I07X Meccanica applicata alle macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A Fisica tecnica industriale I03X Fluidodinamica I15B Principi di ingegneria chimica	1
I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X Elettrotecnica	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione - I13X Metallurgia I14A Scienza e tecnologia dei materiali I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia	1

TABELLA C

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
C05X Chimica organica	1
I15B Principi di ingegneria chimica	1
I15C Impianti chimici	2
I15D Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1
I15E Chimica industriale e tecnologica	2

+ 8 moduli didattici da definire in sede locale.

Corso di Diploma in INGEGNERIA delle INFRASTRUTTURE

TABELLA A

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
A02A Analisi matematica - A01C Geometria A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A01A Logica matematica - A01B Algebra A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	2
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico gestionale	1

TABELLA B

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
H01A Idraulica - H01B Costruzioni idrauliche - H01C Costruzioni marittime	1
D02B Geologia Applicata - H06X Geotecnica	1
H07A Scienza delle costruzioni	1
H07B Tecnica delle costruzioni	1
H11X Disegno	1
I14A Scienza e tecnologia dei materiali	1

TABELLA C

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
H01A Idraulica - H01B Costruzioni idrauliche - H01C Costruzioni marittime	1
H02X Ingegneria sanitaria-ambientale	1
H03X Strade, ferrovie ed aereoporti	2
H04X Trasporti	1
H05X Topografia e cartografia	1
I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I07X Meccanica applicata alle macchine	1
I17X Elettrotecnica - I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia	1

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

Corso di Diploma in INGEGNERIA ELETTRONICA

TABELLA A

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
A02A Analisi matematica - A01C Geometria A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A01A Logica matematica - A01B Algebra A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	2
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico gestionale	1

TABELLA B

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
I17X Elettrotecnica	1
K01X Elettronica	1
K02X Campi elettromagnetici - K03X Telecomunicazioni	1
K04X Automatica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	2

TABELLA C

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
K01X Elettronica	4
K10X Misure elettriche ed elettroniche	1
K02X Campi elettromagnetici	1
K03X Telecomunicazioni	1
K02X Campi elettromagnetici K03X Telecomunicazioni K04X Automatica	1

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

Corso di Diploma in INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE

TABELLA A

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
A02A Analisi matematica - A01C Geometria A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A01A Logica matematica - A01B Algebra A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	2
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico gestionale	1

TABELLA D

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
H07A Scienza delle costruzioni I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I05A Fisica tecnica industriale	1
I07X Meccanica applicata alle macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione	2
I11X Impianti industriali meccanici	1
I17X Elettrotecnica I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia	1
K01X Elettronica	1
K04X Automatica K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A04B Ricerca operativa	1
I27X Ingegneria economico gestionale	1
I04C Sistemi e tecnologie energetici I19X Sistemi elettrici per l'energia	1
I02C Impianti e sistemi aerospaziali I11X Impianti industriali meccanici I15C Impianti chimici I19X Sistemi elettrici per l'energia	1

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

Corso di Diploma in INGEGNERIA MECCANICA

TABELLA A

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
A02A Analisi matematica - A01C Geometria A03X Fisica matematica - A04A Analisi numerica A01A Logica matematica - A01B Algebra A02B Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	4
B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia	2
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X Estimo - I27X Ingegneria economico gestionale	1

TABELLA B

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
H07A Scienza delle costruzioni I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I07X Meccanica applicata alle macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A Fisica tecnica industriale I03X Fluidodinamica I15B Principi di ingegneria chimica	1
I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X Elettrotecnica	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione - I13X Metallurgia I14A Scienza e tecnologia dei materiali I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia	1

TABELLA C

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	moduli
H01A Idraulica I03X Fluidodinamica	1
I04B Macchine a fluido	1
I05A Fisica tecnica industriale	1
I07X Meccanica applicata alle macchine	1
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X Impianti industriali meccanici	1
I17X Elettrotecnica - I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pisa, 22 ottobre 1996

Il rettore

96A7340

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento delle docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 1° novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che gli organi accademici hanno recepito tutte le osservazioni formulate dal Consiglio universiario nazionale nella seduta del 7 settembre 1995;

Considerato che il consiglio di facoltà nella seduta del 22 febbraio 1996;

Visto il parere del Consiglio universiario nazionale espresso nella sessione del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli Studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicai, è ulteriormente modificato come appresso:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 1.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laura è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Durata ed articolazione del corso

La durata degli studi del corso di laura in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convezioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze motodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnanento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale.

Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 3.

Regolamento di Ateneo

Le facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicheremo per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'articolo 5.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualifichazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni di settori di cui al successivo art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 5.

Articolazione del corso di laurea - Triennio di base

Le conoscenze di base relative che lo studente deve acquisire sono definite dal decreto-legge del 22 maggio 1995, concernente le «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica».

Area A - Matematica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.

Area C - Chimica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;
n. 4 nel settore C02X;
n. 4 nel settore C03X;
n. 4 nel settore C05X.

Delle sedici annualità dell'area C almeno otto saranno di laboratorio;

n. 1 nel settore E05A.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, o E.

Biennio di indirizzo.

E' consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Tenendo conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, delle attrezzature, del numero di studenti iscritti al corso di laurea, delle esigenze e delle esperienze specifiche e locali, vengono attivati i tre seguenti indirizzi con i settori scientifico-disciplinari relativi agli insegnamenti caratterizzati:

chimica fisica, settore: C02X;
chimica inorganica ed analitico ambientale, settori: C01A, C03X, C11X;
chimica organica, settore: C05X.

Ciascun indirizzo prevede quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facoltà, e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, o I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 ottobre 1996

Il rettore: GULLOTTI

96A7306

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 7 novembre 1996, n. 569** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366». Il D.L. n. 366/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1996).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Proroga termini tributari

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi *fino al 30 giugno 1997*, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurativa.

3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attività, a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1° ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996.

5. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al *30 giugno 1997*.

6. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati *fino al 30 giugno 1997*.

7. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.

8. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al *30 giugno 1997*.

9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi. La sola effettiva sussistenza del danno è attestata dal sindaco o da un suo delegato.

10. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.

11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

12. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attività per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si è verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse *ed il 6 ottobre 1996*.

13. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.

Art. 2.

Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il *31 dicembre 1996*, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. Ferma restando la condizione di cui all'articolo 1, comma 9, per le province di Lucca e Massa Carrara dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996 e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996, è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301.

6. *Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo a rimborsi.*

7. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

8. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle località di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attività di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilità delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo onere valutato in lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

Art. 3.

Sospensione termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, sono sospesi i

termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al 31 dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, *compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara, e prima del 22 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone.* La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

Art. 4.

Disposizioni sulla leva

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente *agli anni 1996 e 1997*, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Art. 5.

Proroga di termini relativi alla gestione del bilancio degli enti locali

1. Per gli enti locali interessati agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, i termini relativi alla gestione del bilancio 1996 di cui all'articolo 17, commi 3, 8 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

Art. 5-*bis*.

Norma di copertura

1. *Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, ad eccezione del comma 8, si fa fronte nei limiti di lire 3 miliardi per l'anno 1996 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo anno, e quanto a lire 500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale».*

Art. 6.

Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti

1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «*il 31 gennaio 1997*».

Art. 6-*bis*.

Utilizzo di disponibilità di bilancio

1. *Le disponibilità iscritte in conto residui sui capitoli 9004, 9087 e 9088 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno 1996 e non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.*

Art. 6-*ter*.

Delocalizzazione di impianti industriali

1. *Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose.*

2. *Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con le regioni interessate e con il Dipartimento della protezione civile, nel quale sia prevista la possibilità di attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel quale gli interventi hanno carattere prioritario.*

3. *Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 9-*bis *del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.*

4. *Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*

5. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà stabilire criteri e modalità di intervento della GEPI S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attività.*

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A7353

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 novembre 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la sede dell'Associazione nazionale ispettori e periti tecnici della Polizia di Stato (A.N.I.P.), via Tomacelli n. 146, Roma.

96A7410

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Marche

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 73, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Colli dott. Giuseppe è stato nominato commissario del Governo nella regione Marche a decorrere dal 2 settembre 1996.

96A7319

Nomina del rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 74, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Caruso dott. Francesco è stato nominato rappresentante del Governo nella regione Sardegna a decorrere dal 2 settembre 1996.

96A7320

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione della società «Cagisa - Compagnia di amministrazioni e gestioni immobiliari S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1996 il decreto interministeriale 31 gennaio 1941 con il quale la società «Cagisa - Compagnia di amministrazioni e gestioni immobiliari S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Cagisa S.p.a.».

96A7325

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.E.L.» edile lettese, in Lettomanoppello

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1996 la dott.ssa Bianca Maria Corsi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.E.L.» edile lettese, con sede in Lettomanoppello (Pescara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 31 luglio 1980, in sostituzione del sig. Mario Di Niro, revocato.

96A7326

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1996 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ancona:

facchinaggio svolto nel comune di Monterado;
mattazione svolta nel comune di Jesi,

46ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.254.000 mensili.

96A7327

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 novembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1515,20
ECU	1926,33
Marco tedesco	1006,11
Franco francese	297,53
Lira sterlina	2492,33
Fiorino olandese	896,84
Franco belga	48,827
Peseta spagnola	11,940
Corona danese	261,66
Lira irlandese	2501,12
Dracma greca	6,374
Escudo portoghese	9,943
Dollaro canadese	1137,01
Yen giapponese	13,569
Franco svizzero	1199,43
Scellino austriaco	142,98
Corona norvegese	239,07
Corona svedese	229,78
Marco finlandese	332,86
Dollaro australiano	1187,49

96A7409

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª Pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 Mod. 241 D.P. — Data: 30 gennaio 1991. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Cattaneo Della Volta Corrado, nato a Catania il 16 febbraio 1953. — Titoli del debito pubblico: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data di prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

96A7302

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n 156 dell'11 ottobre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «IC LAYERPLUS» vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la corizza e la pseudopeste dei polli.

Titolare A.I.C.: IVAZ, con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 10980450158.

Produttore: la società I.S.B.I. S.p.a., Istituto di sviluppo biologico italiano, nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102172018.

Composizione qualitativa e quantitativa/dose (0,25 ml):

principi attivi: haemophilus paragallinarum, ceppo W sierotipo A, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a 10^8 UFC, haemophilus paragallinarum, ceppo Modesto sierotipo C, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a 10^8 UFC, virus lentogeno della pseudopeste aviare, ceppo Ulster 2-C, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a 10^8 DIE 50;

altri componenti: olio minerale leggero, sorbitan monoleato, sodio etilmercurio tiosalicilato, formaldeide libera (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeudiche: profilassi vaccinale della corizza infettiva e della pseudopeste in pollastre sane.

Tempi di attesa: 28 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 157 dell'11 ottobre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «IB+IC LAYERPLUS» vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la bronchite infettiva, la corizza infettiva e la pseudopeste aviare.

Titolare A.I.C.: IVAZ S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 10980450158.

Produttore: la società I.S.B.I. S.p.a. Istituto di sviluppo biologico italiano, nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi), numero di A.I.C. 102173034;

flacone da 500 ml (1000 dosi), numero di A.I.C. 102173046.

Composizione per dose (0,5 ml):

principi attivi: virus della bronchite infettiva aviare, ceppo M41, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $10^{6,7}$ DIE50, haemophilus paragallinarum, ceppo W sierotipo A, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a 10^8 UFC, haemophilus paragallinarum, ceppo Modesto sierotipo C, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a 10^8 UFC, virus della pseudopeste aviare, ceppo Ulster 2-C, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a 10^8 DIE50;

eccipienti: olio minerale leggero 0,370 ml, sorbitan monoleato 0,040 ml, sodio etilmercurio tiosalicidato, max 50 µg.

Indicazioni terapeudiche: profilassi vaccinale della bronchite infettiva, corizza infettiva e pseudopeste in pollastre sane.

Tempi di attesa: 28 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 158 dell'11 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «GALLIMICINA 200» (eritromicina) soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Titolare A.I.C.: Sanofi Sante Nutrition Animale - Libourne Cedex - Francia, rappresentata in Italia dalla società Sanofi Winthrop S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Piranesi, 38 - codice fiscale 00730870151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Libourne Cedex - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 flacone da 50 ml: numero di A.I.C. 102150024;

scatola da 1 flacone da 100 ml: numero di A.I.C. 102150012.

Composizione: (100 ml contengono):

principio attivo: eritromicina 20,00 g;

altri componenti: butilidrossitoluene, alcool benzilico, polisorbato 80, dimetilacetamide, diestere del glicol propilenico C8/C10 - 60/40 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeudiche: trattamento di alcune importanti infezioni causate da germi sensibili alla eritromicina: infezioni da stress da trasporto, mastite (trattamento intramuscolare) metrite, enterite, infezioni dell'apparato respiratorio ecc.

Tempi di attesa: carne: 14 giorni; latte: 21 giorni.

Validità: 30 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 159 dell'11 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «PRESPONSE» vaccino per bovini contro la pasteurella haemolitica, nelle confezioni 2 flaconi da 100 ml e 6 flaconi da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Società Cyanamid Italia S.p.a, con sede legale e fiscale in Catania, via F. Gorgone - zona industriale - codice fiscale 00130300874.

Modifica apportata:

Produttore: le operazioni terminali di confezionamento del vaccino «Presponse» sono ora effettuate presso lo stabilimento Fort Dodge Laboratories - Sligo (Irlanda), ferma restando l'esecuzione del controllo sul prodotto finito sempre da parte dello stesso stabilimento.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 160 dell'11 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «GALASTOP» (cabergolina) soluzione oleosa per uso orale - per cani e gatti, nelle confezioni flacone da 7 e 15 ml con dosatore, (registrazione n. 26295).

Titolare A.I.C.: Società Vetem S.p.a, con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello.

Modifiche apportate:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione flacone da 3 ml con dosatore, numero di A.I.C. 101560035.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già autorizzate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco di ciascuna di esse indicato:

flacone da 15 ml con dosatore, numero di A.I.C. 101560011;
flacone da 7 ml con dosatore, numero di A.I.C. 101560023.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario nelle confezioni sopraindicate riportanti il numero di registrazione in precedenza attribuito, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7329

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso della Corte suprema di cassazione riguardante: «Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare». (Annuncio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1996)

Nell'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare, pubblicato alla pag. 59 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1996, alla penultima riga, dove è scritto: «... presso la sede dell'Associazione nazionale ispettori e periti tecnici della Polizia di Stato (*A.N.I.C.*), ...», leggasi: «... presso la sede dell'Associazione nazionale ispettori e periti tecnici della Polizia di Stato (*A.N.I.P.*), ...».

96A7411

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1993)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 25, seconda colonna, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al decimo rigo, dov'è scritto: «n. 739 *Blinder* Weib Bombenrakete ...», leggasi: «n. 739 *Blinker* Weib Bombenrakete ...».

96A7362

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte del provvedimento n. 610/1995 del 21 novembre 1995, relativo alla specialità medicinale «ENDOPROL», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, seconda colonna, dove è scritto: «Specialità medicinale: ENDOPROL - 5 capsule 5 mg; 10 capsule 5 mg; 1 fiala *5 mg 1,5 ml*», leggasi: «Specialità medicinale: ENDOPROL - 5 capsule 5 mg; 10 capsule 5 mg; 1 fiala *5 mg/5 ml*».

96A7333

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di modifica n. 215/1996», relativo alla specialità medicinale «LOCABIOTAL», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, prima colonna, dove è scritto: «Specialità medicinale: LOCABIOTAL - aerosol 20 ml - numero di A.I.C. *021939018*», leggasi: «Specialità medicinale: LOCABIOTAL - aerosol 20 ml - numero di A.I.C. *021939020*».

96A7332

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte dell'estratto del provvedimento n. 274/1996», relativo alla specialità medicinale PERDIPINA «RETARD», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 55, prima colonna, dove è indicato: «La composizione è cosi modificata:» dove è scritto: «eccipienti: saccarosio granuli* 99,700; lacca polimetacrilica acida 30,000; idrossipilmetilcellulosa 13,800; polisorbato 80 7,500; lacca polimetacrilica basica 5,200; polietilenglicole 400 1,500; polietilenglicole 6000 1,300; talco 1,000», leggasi: «eccipienti: saccarosio granuli* 99,700 *mg*; lacca polimetacrilica acida 30,000 *mg*; idrossipilmetilcellulosa 13,800 *mg*; polisorbato 80 7,500 *mg*; lacca polimetacrilica basica 5,200 *mg*; polietilenglicole 400 1,500 *mg*; polietilenglicole 6000 1,300 *mg*; talco 1,000 *mg*».

96A7337

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di modifica n. 689 del 30 luglio 1996», relativo alla specialità medicinale «TREMARIL», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, prima colonna, dove è scritto: «I lotti della specialità medicinale Tremaril contraddistinti dai numeri di A.I.C. 014136016, prodotti anteriormente alla data del *9* aprile 1994, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 181 giorni dalla data del 18 ottobre 1996.», leggasi: «I lotti della specialità medicinale Tremaril contraddistinti dai numeri di A.I.C. 014136016, prodotti anteriormente alla data del *19* aprile 1994, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 181 giorni dalla data del 18 ottobre 1996.».

96A7336

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte del comunicato riguardante il decreto n. 131 del 20 settembre 1996, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, prima colonna, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «VET-KETOFEN 10%» della società Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l. in Milano, dove è scritto: «Tempo di attesa: bovini: carni e frattaglie *14* giorni;», leggasi: «Tempo di attesa: bovini: carni e frattaglie *4* giorni;».

96A7252

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte del comunicato riguardante il decreto n. 136 del 23 settembre 1996, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 14, prima colonna, concernente le specialità medicinali per uso veterinario: «DEPOCILLINA» e «DEPOMICINA» della società Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. di Milano, dove è scritto: «DEPOCILLINA - flacone da 250 ml;», e «DEPOMICINA - flacone da 250 ml.», leggasi: «DEPOCILLINA - flacone da 250 ml *e 100 ml;*» e «DEPOMICINA - flacone da 250 ml *e 100 ml.*».

96A7253

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati della generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari*
- annuale . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari*, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — **Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189